

STATUTO

SALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARTINICO PA VIA PESCARA 10

Numero REA: PA - 261778

Codice fiscale: 05548120822

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

Articolo 4) La società, senza finalità speculative, ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e ricreativi, anche a norma della legge 8 novembre 1991 n. 381, finalizzati, in via principale, ma non esclusiva, a fornire assistenza a soggetti affetti da disagio psichico, a disabili psichici, a persone anziane, minori, immigrati, portatori di handicap.

A tal fine potrà gestire per conto proprio e/o per conto di terzi, sia enti pubblici che privati, strutture e servizi rivolti alla riabilitazione e risocializzazione di detti soggetti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. assistenza domiciliare agli anziani;
2. case d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
3. centri diurni;
4. comunità alloggio per disabili psichici;
5. istituti educativo-assistenziali in favore di minori;
6. case di riposo, case protette e comunità alloggio per anziani;
7. comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
8. istituzione e/o gestione di asili nido per bambini da zero a tre anni.

La cooperativa si propone di raggiungere i suoi scopi sociali con il lavoro dei propri soci ed attraverso convenzioni con enti pubblici, parapubblici, enti locali(comuni, province, regioni, A.S.L. etc)nonché con gruppi di volontari, obiettori di coscienza, volontari del servizio civile, privati, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (L.S.U), lavori di pubblica utilità (L.P.U) e nei piani di inserimento professionale (P.I.P.).

Pertanto la cooperativa potrà:

- con gli anziani, e i relativi operatori in ossequio alla L.R. n.87. del 06/05/81 e n.22/86 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ad altro provvedimento emanato ed emanando, gestire l'assistenza domiciliare ed abitativa o presso ospedali case di cura e luoghi di villeggiatura, realizzare soggiorni climatici marini montani e termali, gite ricreative e soggiorni socio-ricreativi, realizzare e/o gestire centri di incontro per attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, comunità alloggio; assistenza socio sanitaria; potrà inoltre costituire centri di assistenza terapeutica (C.T.A.)

- con portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori in ossequio alle leggi n.517/77, 68/81, 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, prestare loro anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, comunità alloggio, case di riposo, centri diurni e notturni e luoghi di

villeggiatura, scuole e luoghi comuni e privati in genere; istituire corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati, creare condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita associata, prestare assistenza medica, generica e specialistica, adottando modalità particolari per tali soggetti, istituire consultori per problemi di pertinenza de soggetto portatore di handicap, La realizzazione e/o gestione di centri diurni e notturni di assistenza, case albergo, case protette e comunità alloggio;

- con i minori perseguire, attraverso formule innovative con l'obiettivo di creare un ambiente familiare in cui si favorisce l'elevazione morale e civile dei ragazzi, attività formative, ricreative ed assistenziali, gestire ed istituire case famiglie, comunità alloggio, centri diurni, gestire scuole e dopo scuola, casa e colonia, gestire centri ricreativi culturali e sportivi, anche per favorire un forte sostegno agli adolescenti in difficoltà; servizio di trasporto.

Inoltre potrà:

- promuovere ed incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione; operare nell'ambito della solidarietà sociale e nell'ambito dei servizi di rilevanza sociale e utilità generale anche in esecuzione di provvedimenti di carattere straordinario sul Mezzogiorno, ed ai sensi di tutte le leggi e norme

Regionali Nazionali e Comunitarie emanate ed emanande sulla cooperazione in genere e finalizzate, in particolare alla cooperazione giovanile ed alla creazione di occupazione.

- creare e/o gestire impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo fisico e psico-fisico di tutti gli utenti, segretariato sociale, servizio sociale professionale, telesoccorso, turismo sociale, servizi di produzione e distribuzione di pasti caldi per enti pubblici e privati, progetti che riguardano gli extracomunitari ed il terzo mondo;

- promuovere corsi di formazione professionale, di aggiornamento e qualificazione dei soci e di personale esterno, servizio di trasporto in generale;

- creare convenzioni anche con il Ministero della Difesa per quanto concerne il servizio civile in alternativa al servizio militare.

- partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche, in A.T.I, richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge

31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Le modalità di svolgimento di tali attività saranno definite con apposito Regolamento da approvare dall'Assemblea dei soci.

Per il conseguimento degli scopi sociali la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, contrarre mutui ipotecari e fondiari, stipulare contratti di conto corrente bancario con o senza scopertura, assistiti e non da ipoteca; compiere ogni altra operazione bancaria che sarà ritenuta utile ed opportuna; assumere cointeressenze e partecipazioni in altre società e consorzi, assumere e concedere garanzie e fidejussioni.

La società infine, ove ciò si rendesse necessario, si avvarrà dell'operato di professionisti iscritti nei relativi albi.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5) Il numero dei soci cooperatori e' illimitato, ma non inferiore al minimo nè superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge in rapporto all'oggetto sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al funzionamento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini o in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono entrare a far parte della società anche soci in prova per un periodo non eccedente cinque anni.

Decorso detto periodo essi potranno fare istanza di ammissione quali soci cooperatori. Nel periodo di prova essi avranno gli stessi diritti ed obblighi dei soci cooperatori, tranne il diritto di partecipazione alle assemblee, diritto di voto e diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Il numero dei soci non cooperatori non potrà mai essere superiore al terzo dei soci cooperatori.

Possono inoltre entrare a far parte della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991; soci volontari, i quali prestano la loro attività gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, nella percentuale stabilita dalla legge.

Articolo 6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-

nanza e codice fiscale, se persona fisica; oppure ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, codice fiscale e dati di iscrizione al Registro delle Imprese, se società, con la giustificazione dei poteri;

b) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) l'impegno a partecipare con il proprio lavoro all'attività sociale;

e) l'impegno ad attenersi alle norme del presente statuto e dell'emanando regolamento nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo.

Nel caso di rigetto della domanda il relativo provvedimento, opportunamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni.

Entro sessanta giorni dal ricevimento di detto provvedimento l'interessato può chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea alla prima occasione utile.

Articolo 7) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo deliberato dall'assemblea tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

L'ammissione di nuovi soci non importa modifica dell'atto costitutivo.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

E' fatto divieto ai soci di far parte di altre cooperative aventi oggetto simile o analogo o che svolgano attività concorrente.

Articolo 8) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;

b) nel caso di trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o ente;

c) nel caso di trasferimento della residenza del socio in altra provincia, o nel caso di trasferimento dell'attività della cooperativa in provincia diversa da quella di residenza del socio.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata a/r all'organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni sessanta dal ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto previsto al successivo art. 12.

Articolo 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, se nominato, o dall'Assemblea in caso diverso il socio:

a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la societa', oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c) che svolge attivita' in contrasto o concorrente con quella della societa';

d) che non osserva le disposizioni contenute nel presente atto o nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la societa';

f) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, o condannato a pena che comporti l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici;

g) in caso di condanne penali che comporti la reclusione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi

in regola, e la esclusione potra' aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 10) Nel caso di decesso di un socio, la societa' continuera' con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal decesso e abbiano i requisiti per l'ammissione.

In tal caso la partecipazione al capitale ed ai diritti economici ed amministrativi, compresi i ristorni, resta unitaria ed indivisibile.

Gli eredi o legatari dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società'.

In caso di mancata indicazione valgono le norme di cui all'art. 2347 C.C. 2 e 3 c.

L'Organo Amministrativo valuterà la sussistenza dei requisiti secondo le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci.

Articolo 11) Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto segue:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-

pitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma 3.

La domanda di rimborso deve essere fatta per raccomandata A/R all'Organo Amministrativo entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento del recesso, del provvedimento di esclusione o dal decesso.

La liquidazione della quota, comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale; il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio uscente, o gli eredi di quello defunto, sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata; per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno

in cui la cessazione della qualità di socio si e' verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 12) Con deliberazione dell'assemblea, la società può
emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti
di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, rispetti-
vamente ai sensi dell'art. 2483, c.c. e 111 *octies* disp.att.

In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla
stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-
to previsto dall'art. 2483 c.c.
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
corresponsione degli interessi, ovvero di partecipazione agli
utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13) Il patrimonio della società e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato dai
conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da

quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al minimo nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

Il capitale può essere liberato con conferimento di danaro, di crediti o in natura.

La società può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dall'art. 2438 e seguenti del Codice Civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione deve essere autorizzato dall'assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente e da eventuali riserve straordinarie o altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalle eventuali riserve divisibili collegate alla esistenza di strumenti finanziari partecipativi;

e) da qualunque lascito o liberalità in favore della cooperativa.

Le riserve di cui alla lettera b) sono indivisibili e non possono essere distribuite nè durante la vita della società nè al momento del suo scioglimento.

Articolo 14) La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versati a rate, e precisamente:

- a) almeno il trenta per cento all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente entro sei mesi dal provvedimento di ammissione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società'.

Articolo 15) Le quote sociali, non possono essere cedute nè essere sottoposte a pegno o altri vincoli senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque il termine detto il socio è libero di procedere secondo quanto comunicato; l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente atto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RISTORNI

Articolo 16) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della documentazione prescritta dalla legge. Esso dovrà essere approvato dall'Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura e all'oggetto della società, e che devono risultare dalla relazione sulla gestione.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale;
- b) una quota nella misura e secondo le modalità di legge deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodot-

ti.

d) un dividendo ai soci cooperatori entro il limite consentito
dall'art. 2514 C.C. comma 1;

e) il ristorno ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici; la ripartizione di ristorni è consentita solo dopo aver effettuato le destinazioni di cui ai punti a) e b);

f) un'eventuale quota a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea;

g) la rimanenza sarà destinato a riserva indivisibile.

Articolo 17) L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo, delibera in ordine all'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente atto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno sarà erogato dalla cooperativa direttamente ai soci.

In particolare il ristorno è ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

Articolo 18) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, o anche altrove purchè nel Comune di Partinico; il relativo avviso deve contenere l'indicazione di giorno ora e luogo della riunione e l'elenco della materia da trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda convocazione.

Detto avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, anche per telefax o posta elettronica.

Esso deve essere spedito al domicilio del socio, quale risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima della riunione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci - se esistenti - sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea può anche tenersi per videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in luoghi diversi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento.

A tal fine è necessario che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-

statare e proclamare i risultati della votazione;

- il Segretario o il Notaio verbalizzante si trovi nello stesso luogo del Presidente;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- sia possibile trasmettere documenti, anche via fax o per posta elettronica, tra tutte le sedi di riunione collegate;

- tutti gli intervenuti firmino il foglio di presenza predisposto in ogni sede di riunione.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società' oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località' del territorio dello Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società': la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccoman-

data dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione presso la sede sociale.

Articolo 19) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalita' delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Ciascun socio cooperatore ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facolta' di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio puo' rappresentare al massimo un altro socio.

Articolo 20) L'assemblea ordinaria e' convocata dall'Organo Amministrativo per:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dall'Organo Amministrativo; b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) la determinazione del compenso agli amministratori e ai sindaci a norma dei successivi articoli 22 e 26; d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterra' utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovra' essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale oppure dal Collegio sindacale; in tali casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

Articolo 21) L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario puo' essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Articolo 22) La Cooperativa potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri eletti fra i soci dall'assemblea, che ne determina il numero.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che puo' essere un

estraneo al Consiglio.

Gli amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato o per un periodo triennale; sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale puo' anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

Articolo 23) Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterra' utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera raccomandata o telex o per posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalita' delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio: a parita' di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Articolo 24) L'Organo Amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa'.

Esso puo' deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei

soci.

Esso quindi, tra le altre, ha la facolta' di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, conferirli in altre societa' costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell'art. 4) del presente statuto contrarre mutui garentendoli con ipoteca sui beni della Societa'; acconsentire a cancellazioni ed annotamenti ipotecari; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilita'; transigere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato e in particolare presso le Banche; aprire conti correnti; emettere cambiali; riscuotere mandati, contributi e somme a qualsiasi titolo dovuti alla societa', rilasciando quietanze liberatorie.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o piu' dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio puo' nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 25) La firma e la rappresentanza legale sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano all'Amministratore Unico o

al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che con la sua firma può rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici, nonchè rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione e per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure a socio estraneo al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 26) Quando obbligatorio per legge, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, operante e funzionante a norma dell'art. 2397 del codice civile e seguenti.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, i Soci, in alternativa allo stesso Collegio, possono in ogni momento nominare un Revisore scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore ha la medesima durata in carica, nonchè le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale.

Per il compenso ai Sindaci e al Revisore si applicano le stesse norme che per gli Amministratori.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 27) La cooperativa si propone di svolgere la propria attività in prevalenza, nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, dei conferimenti dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabil-

mente che il valore dei conferimenti dei soci è superiore al 50% del totale del valore dei conferimenti di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B6.

Articolo 28) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato dal regolamento di cui all'art. 4, del presente statuto che stabilirà anche i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società'.

Articolo 29) Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.

- ARTICOLO VIII -

Le spese di quest'atto e sue conseguenziali che si prevedono ammontare ad Euro 1.600,00 (milleseicento/00) sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il suesteso atto del quale ho dato integrale lettura ai comparenti che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà e lo approvano.

Consta l'atto di nove fogli scritti in parte con mezzi meccanici ed in parte a mano da me notaio sulle prime trentaquattro facciate e sin qui della trentacinquesima.

- Terranova Lelia - Francesca Terranova - Scianna Antonina
- Lunetto Francesca - Corsaro Vitrano Rosalia - Emmolo
- Vincenzo - Totò Restivo - Giarraffo Marco - Montoleone